

UNIS&F

10 volte SICUREZZA

8^a edizione



I promotori dell'iniziativa

Con il contributo di:



**Ti interessa l'argomento?
Compila il form, bastano solo 2 minuti!**



Come promuovere la sicurezza nel cantiere: il Piano Mirato di Prevenzione in Edilizia nel Veneto

**Dott.ssa Veronica Trevisan
Dott. Alberto De Carli**


UOC SPISAL

Dipartimento di prevenzione AULSS2 Marca Trevigiana

Report Piano Mirato Edilizia

22 aprile - 31 ottobre 2024


■ Invito inviato ■ Questionario completato



Report Piano Mirato Edilizia

	Committente / Responsabile dei Lavori		Coordinatore per la progettazione		Coordinatore per la esecuzione dei lavori	
	Invito inviato	Questionario completato	Invito inviato	Questionario completato	Invito inviato	Questionario completato
ULSS 1	17	11	13	8	19	14
ULSS 2	26	16	44	37	113	81
ULSS 3	22	15	21	14	21	17
ULSS 4	26	14	27	15	26	17
ULSS 5	12	11	30	25	22	22
ULSS 6	64	52	67	52	68	46
ULSS 7	26	18	46	35	53	39
ULSS 8	63	47	63	40	62	45
ULSS 9	15	9	56	39	99	72
Totali	271	193	367	265	483	353


Report Piano Mirato Edilizia



Questionario Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Dettaglio ULSS 2 Marca Trevigiana

1. Numero degli inviti all'indagine inviati e dei questionari completati



Notifiche per anno

Cantieri oggetto di confronto

AULSS	Dato di riferimento (come da LEA); 12% notifiche anno*	Media 5 anni					Cantieri da sottoporre a questionario (40% dato di riferimento)	Controllo in sito		Totale cantieri controllati	Incremento
		Cantieri controllati per anno						Vigilanza ordinaria (80% del dato di riferimento)	Cantieri controllo specifico (10% cantieri con questionario)		
		2018	2019	2020	2021	2022					
1	151	1798	1726	1706	1679	2079	60	121	6	181	20,00%
		159	192	185	125	151					
2	475	5659	5066	4860	3800	8911	190	380	19	570	20,00%
		484	304	331	220	929					
3	416	4955	4358	4354	4059	7048	166	333	17	499	20,00%
		499	587	633	401	426					
4	216	2574	2000	2258	2305	3731	86	173	9	259	20,00%
		144	211	144	117	147					
5	143	1704	299	1877	1701	2939	57	115	6	172	20,00%
		246	227	259	239	242					
6	600	7142	6185	6831	6089	9461	240	480	24	720	20,00%
		979	873	907	1321	851					
7	280	3331	2704	2832	3108	4681	112	224	11	336	20,00%
		371	372	369	367	371					
8	362	4308	3733	3915	3299	6286	145	290	14	434	20,00%
		400	435	405	345	363					
9	550	6548	7192	6100	6252	6646	220	440	22	660	20,00%
		1178	684	926	2606	1040					



* Valore della media aritmetica delle notifiche 2018-2022 al quale sono sottratte le notifiche relative ai cantieri con importo inferiore ai 3000 euro (30%).

Obblighi di trasmissione del PSC

Art. 101 del D.Lgs. 81/08

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori concorrenti alla gara di appalto (**il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto**).
2. **Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano** di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Obblighi di trasmissione del PSC


Art. 92 del D.Lgs. 81/08

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - b) **Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza**, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

Principali carenze riscontrate sui PSC

Il Piano di sicurezza e coordinamento Art. 100 del D.Lgs. 81/08

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni **correlate** alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali **fasi critiche** del processo di costruzione.



Principali carenze riscontrate sui PSC

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento sono definiti all'**Allegato XV**. Tali contenuti sono il risultato di **scelte progettuali e organizzative**:

- **collaborazione attiva con il progettista**
- soprattutto nel caso di grandi opere private, opere pubbliche (articolo 90 comma 1)
- relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la Valutazione dei rischi concreti, con **riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze;**

Principali carenze riscontrate sui PSC

Allegato XV (punto 2.1.2 lettera D)

1. Riferimento **all'area di cantiere**
2. Riferimento **all'organizzazione** del cantiere (ad esempio viabilità principale di cantiere, dislocazione degli impianti di cantiere, dislocazione delle zone di carico e scarico, zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti, ecc.?)



Principali carenze riscontrate sui PSC

Il **PSC** è corredato da **tavole esplicative di progetto**, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una **planimetria** sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.



Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana

Principali carenze riscontrate sui PSC

Specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di **ordigni bellici** inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo.



Frase standard: «**possibile rinvenimento di ordigni esplosivi residuati bellici inesplosi**»

Questo non è fare la valutazione dei rischi!

Principali carenze riscontrate sui PSC

La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal **CSP**. Se prevista bonifica preventiva del sito, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, dopo parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati.



Principali carenze riscontrate sui PSC


Ove la particolarità dell'opera lo richieda, un **profilo altimetrico** e una breve descrizione delle **caratteristiche idrogeologiche** del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.



Principali carenze riscontrate sui PSC

3 - riferimento alle **lavorazioni** e alle loro interferenze, suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo attenzione ai seguenti: investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; rischio di seppellimento negli scavi; rischio di esplosione per ordigno bellico inesplosivo; rischio di caduta dall'alto; estese demolizioni o manutenzioni, definite in fase di progetto; rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; rischio di elettrocuzione; rischio rumore; uso di sostanze chimiche.

Principali carenze riscontrate sui PSC




RISCHIO PENDENZA DELLA COPERTURA
ma la nuova abitazione ha il tetto piano

Principali carenze riscontrate sui PSC



RISCHIO SEPPELLIMENTO ma non ho scavi, o piani interrati dell'abitazione

Principali carenze riscontrate sui PSC



RISCHIO CONTATTO CON LINEE ELETTRICHE AEREE
ma non ci sono nel raggio di km...

Principali carenze riscontrate sui PSC



INDIRIZZO CANTIERE:

OPERA DA REALIZZARE:

COMMITTENTE:

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
Redatto in riferimento al singolo cantiere interessato ai sensi dell'articolo 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Rev	Data	Descrizione	Redattore	Firma
00	12/06/2023	prima emissione	CSP	

300 pagine di PSC non sono indicative di un PSC adeguato.

DARE SOSTANZA, NON FORMA



Principali carenze riscontrate sui PSC

4 - riferimento alle **interferenze** tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.

Quando c'è rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verifica periodicamente, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

il PSC viene **aggiornato** con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

In sostanza, il PSC segue il cantiere!

Principali carenze riscontrate sui PSC

È importante sia la fase PROGETTUALE che la fase ESECUTIVA, MAGGIORMENTE se il CSP e il CSE non coincidono.

Potenzialmente, entrambe le figure potrebbero essere sanzionati per le loro rispettive mancanze, e anche la stessa persona, Marco Rossi (CSP e CSE) potrebbe essere sanzionato per l'art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione e per l'art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Principali carenze riscontrate sui PSC

Sentenza n. 17213 del 2019 – Cassazione penale, sez. IV - 2/2

Gli obblighi previsti dalla legge a carico del CSP possono ritenersi adempiuti solo a condizione che quest'ultimo prenda in considerazione gli **specifici rischi** inerenti al lavoro da compiere, a seguito **dell'esatta focalizzazione del rischio [...]**

La Corte d'appello ha poi sottolineato che il rischio di caduta dall'alto nel PSC, **fossero estremamente vaghe e lacunose**, poiché l'attività di sostituzione dei lucernari, non era contemplata. In relazione all'intervento di sostituzione dei lucernari non veniva, inoltre, preso in esame il profilo dell'Interferenza con i lavoratori addetti ad altro, se non con una laconica dicitura "segnalazione lavori". Si trattava quindi di un PSC che trascurava totalmente l'effettuazione di una pluralità di contemporanee lavorazioni sul tetto del capannone [...]

Principali carenze riscontrate sui PSC

**Allegato XV punto 2.1.2 lettera H)
Gestione delle emergenze in cantiere**



118

Principali carenze riscontrate sui PSC

Riportare nel PSC indicazioni specifiche.

Ad esempio:

«È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.»

6. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione emergenza

Gestione emergenza

Nel lay-out di cantiere è indicato il "luogo sicuro" che dovrà essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi un'emergenza.

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una collettività (l'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi un'emergenza:

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
2. verificare cosa sta accadendo
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")
5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del decreto medesimo.

I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 4 ore per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore per le aziende di rischio di livello alto.

	Livello alto	Livello medio	Livello basso
Cantieri temporanei o mobili Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m	X		
Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi	X		
Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto		X	
Altri cantieri temporanei o mobili			X

Principali carenze riscontrate sui PSC

Ma chi porta l'estintore?


Chi controlla la scadenza di quanto contenuto nella cassetta P.S.?

E se l'affidataria/esecutrice termina prima i lavori e porta via i propri presidi?



Principali carenze riscontrate sui PSC


Non basta specificarlo nel PSC, il CSE deve verificarlo.



Principali carenze riscontrate sui PSC

1. Verificare che venga garantito il numero minimo di addetti PS e PI.

Non è sufficiente demandare a ogni azienda la gestione dell'emergenza.



Principali carenze riscontrate sui PSC

2. Verifica del possesso delle abilitazioni di primo soccorso e prevenzione incendi necessarie (informazioni che devono essere riportate nel POS, che il CSE ha consultato e validato)

Incluso nel POS: la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.



Principali carenze riscontrate sui PSC

Primo soccorso: quanti addetti nominare?

In un'azienda è il Datore di Lavoro, o una figura da lui delegata, a individuare il numero degli addetti al primo soccorso.

In base agli articoli 43 e 45 del D. Lgs. 81/08 il numero deve essere sufficiente, tenuto conto della natura dell'attività svolta, del numero dei lavoratori e dei rischi specifici dell'azienda.



Principali carenze riscontrate sui PSC

3. Segnalazione dei presidi di emergenza e antincendio



Principali carenze riscontrate sui PSC



COLPO DI CALORE

I sintomi
Mal di testa,
nausea, stati
d'ansia,
confusione

Cosa fare
Raffreddare la
temperatura,
idratare,
chiamare i
soccorsi

Cosa non fare
Assumere
farmaci
antipiretici
✗

Principali carenze riscontrate sui PSC

Un intervento tempestivo può salvare la vita, ma serve progettare l'emergenza per eseguire l'intervento correttamente.



Principali carenze riscontrate sui PSC

Primo soccorso: quali sono le responsabilità?

Le figure addette al Primo Soccorso hanno l'obbligo di intervenire in caso di incidente o malessere.

Cosa si intende con il termine «intervenire»?

RICORDA!

La figura dell'addetto al Primo Soccorso è perseguibile solo se non interviene in alcun modo, causando o amplificando danni all'infortunato.

Principali carenze riscontrate sui PSC


Primo soccorso: riflessioni finali

1. Nessuno da solo è un eroe! Formare una squadra per la gestione delle emergenze tenendo conto delle capacità personali e della presenza durante il corso dell'evento;
2. Sincronizzare gli orologi! Individuare delle procedure comuni e condivise in caso di emergenza (es.: chi soccorre e chi gestisce l'ambiente esterno);
3. Leadership, ci serve Leadership! Definire i ruoli (es.: chi effettua la chiamata, chi prende la cassetta di primo soccorso, chi esegue le manovre di primo soccorso, ecc...);
4. Insieme si può! Contattare gli organi di assistenza per attuare un Pronto Soccorso corretto in caso di emergenza (es.: 118, volontariato, protezione civile, ecc..)
5. Non si può essere tutti ovunque! Dividere equamente gli addetti nelle diverse aree e avere sempre con se un mezzo di comunicazione idoneo (es.: telefono per chiamare i soccorsi, megafoni);
6. Mai sottovalutare il rischio! Vigilare attivamente e prevenire quanto possibile situazioni di pericolo;
7. Verificare gli strumenti! Revisionare periodicamente le cassette di primo soccorso e/o i pacchetti di medicazione ed eventualmente l'efficacia dei mezzi di comunicazione;
8. Mai sentirsi invincibili! Sostenere periodicamente delle esercitazioni per mantenere costante nel tempo la cultura della prevenzione.



Allegato XV punto 2.1.2 lettera c) Individuazione, Analisi e Valutazione dei Rischi concreti presenti in cantiere

**Presenza o rinvenimento di materiali
contenenti amianto in cantiere**



Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto


Ditte abilitate

Articolo 256 del D.Lgs 81/08 comma 1

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le operazioni di rimozione dell'amianto devono essere commissionate a ditte specializzate iscritte alla specifica sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 comma 8 del **D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152**. In particolare devono essere iscritte alle categorie 10 A e/o 10 B ed avere i requisiti tecnici e finanziari di cui al **DM 120/2014 (vedi Tabella)**.

<p>Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto</p>	<p>Categoria 10 A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.</p>
	<p>Categoria 10 B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, strucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.</p>



Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Articolo 256 del D.Lgs 81/08 comma 2

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenente amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto , predispone un **piano di lavoro**



Articolo 256 del D.Lgs 81/08 comma 5

Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno **30 giorni** prima dell'inizio dei lavori.

Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Casi di urgenza

ALLEGATO A DGR 265 del 25/03/2011

A titolo esemplificativo si ritiene che detti casi debbano riguardare:

- a) situazioni di rischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare l'esigenza di un intervento sollecito;
- b) situazioni in cui l'intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente documentati dal committente, in particolare per garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali;
- c) presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l'intervento di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;
- d) interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel corso di attività di cantiere.

Tecniche di bonifica: DM 06/09/1994




Rimozione e smaltimento



Sovracopertura



Incapsulamento



Tipologia di materiali

17

06

01 *

Materiali isolanti, contenenti amianto

Rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione e costituiti da materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola e **rivestimenti isolanti di tubi e caldaie, guarnizioni**, etc..

GENERALMENTE: elevata friabilità!



17

06

05 *

Materiali da costruzioni contenenti amianto

Rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione e costituiti da **lastre di amianto piane o ondulate; tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale**. Rientrano in questa categoria i pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate contenenti amianto; miscellanea di altri materiali. Anche pavimenti in vinil-amianto.

GENERALMENTE: bassa friabilità!



Bonifica amianto in matrice compatta



Bonifica amianto in matrice friabile



Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione

Art. 92 del D.Lgs. 81/08



TEST

Durante il sopralluogo il
CSE può mettere i
lavoratori alla prova

Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione

Art. 92 del D.Lgs. 81/08

1. Individuazione delle persone e delle ditte rappresentante in cantiere (anche relazioni rispetto ad appalti/affidamento dei lavori a ditte esecutrici/lavoratori autonomi);
→ Rapporto diretto e continuo con il COMMITTENTE che deve informare il CSE di variazioni
2. Controllo del POS non solo FORMALE, ma CONCRETO
→ Verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel POS



Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione

3. Favorisce e organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la **cooperazione e il coordinamento** delle attività, nonché la loro reciproca informazione.



Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione

4. segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze e propone la sospensione dei lavori e l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,

oppure

sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione

Redigere verbali di sopralluogo con indicazioni delle eventuali prescrizioni da adottare.

Formalizzare gli accessi del CSE



VERBALE DI SOPRALLUOGO - SICUREZZA CANTIERE

ESTREMI DEL SOPRALLUOGO		
COMMITTENTE)	CANTIERE)	
Lavori:	Località:	Data:

Ispezione effettuata da: _____

Imprese operanti durante l'ispezione: _____

Il coordinatore in fase di esecuzione

Il CSE è **garante** della sicurezza in cantiere, nei limiti delle proprie responsabilità e dei propri obblighi, non dovendosi egli stesso omologare al ruolo del datore di lavoro delle singole imprese.

Egli è **VIGILANTE** della generale configurazione del cantiere e delle lavorazioni, ma non della stringente vigilanza che è demandata a figure specifiche (DDL imprese affidataria ed esecutrici, dirigenti, preposti, addetti, lavoratori, ...)

Il coordinatore in fase di esecuzione

Il CSE non è il poliziotto del cantiere ma colui che è incaricato di **sovrintendere** la complessiva organizzazione del cantiere, della sequenza delle lavorazioni secondo l'opera, e del rischio interferenziale.



Obblighi del coordinatore in fase di progettazione

Art. 91 del D.Lgs. 81/08

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - b) **Predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all'**ALLEGATO XVI**, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione

Art. 92 del D.Lgs. 81/08

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - b) Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, **adegua** il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, **e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute**, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Allegato XVI del D.Lgs 81/08

Fascicolo dell'opera

CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti ([scheda I](#))

CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati ([schede II-1, II-2 e II-3](#)).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Allegato XVI del D.Lgs 81/08

Fascicolo dell'opera

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

**Ti interessa l'argomento?
Compila il form, bastano solo 2 minuti!**





UNISRF

10 volte **SICUREZZA** 8^a edizione

Grazie!



Per informazioni:

Ufficio sicurezza | 0422 916488

sicurezza@unisef.it

